

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2390 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

relativa alla conformità del tasso unitario del 2017 per la zona tariffaria della Svizzera a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013*[notificata con il numero C(2017) 8498]***(I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo ⁽¹⁾ (l'accordo),

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea ⁽³⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione valuta i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1° giugno 2016, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (4) La Commissione ha effettuato la sua valutazione dei tassi unitari con il supporto dell'unità di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri entro il 1° novembre 2016. La valutazione della Commissione ha tenuto conto anche delle spiegazioni fornite e delle correzioni effettuate prima della riunione di consultazione sui tassi unitari del 2017 per i servizi di rotta, tenutasi il 23 novembre 2016 in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, nonché delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari a seguito di contatti successivi con la Commissione.
- (5) Sulla base di tale valutazione la Commissione ha constatato, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie di rotta presentati dalla Svizzera sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (6) La constatazione e la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasciano impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004.
- (7) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, ultimo comma, i tassi unitari sono espressi nella divisa nazionale. I tassi unitari di cui alla presente decisione sono pertanto presentati in franchi svizzeri.

⁽¹⁾ GUL 114 del 30.4.2002, pag. 73.⁽²⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 10.⁽³⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 31.⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1).⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1).⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GUL 71 del 12.3.2014, pag. 20).